

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"BEAUTIFUL AFTER BREAST CANCER ITALIA ETS"**

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "BEAUTIFUL AFTER BREAST CANCER ITALIA - Ente del Terzo Settore" (d'ora in avanti l'Associazione), in forma abbreviata "BABC ITALIA ETS".
2. L'Associazione è regolata dalle norme di cui al Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea ordinaria. La variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Roma non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione, sia di carattere religioso, sia politico, sia etnico, culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione.

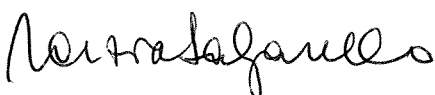
2. Considerato che:

- la promozione di percorsi di assistenza sanitaria, cura e affiancamento di persone con problematiche di salute così come descritte nel presente statuto nonché il supporto alla formazione nell'ambito delle molteplici tecniche ricostruttive mammarie a seguito di un tumore al seno, sono fondamentali per sostenere la sfida contro la malattia in contesto del tutto diverso dalla chirurgia estetica;
- il linfedema, malattia cronica progressiva e debilitante dovuta all'accumulo di linfa nei tessuti sottocutanei, è conseguente alla asportazione di linfonodi contestualmente alla asportazione del tumore della mammella o tumori del distretto pelvico;
- è fondamentale la sensibilizzazione delle istituzioni, dei medici e del personale addetto a spendere più tempo con le pazienti durante la prima visita, fornendo le informazioni essenziali sulle malattie di cui sopra e delle diverse opzioni di cura a disposizione, mantenendo inoltre un impegno continuativo di supporto ai pazienti anche nelle successive fasi di evoluzione delle malattie citate;

lo scopo dell'Associazione risulta dunque essere la promozione, diffusione e realizzazione:

- di un approccio multidisciplinare alla cura del tumore al seno e al linfedema il cui processo di guarigione comporta un programma di recupero da un punto di vista fisico, ma anche emotivo ed intellettuale, che coinvolga i pazienti come partner nel processo di cura, i loro familiari e amici;
- di informazione, sostegno e affiancamento, con progettualità mirate, ai pazienti al fine di perseguire un benessere psico-fisico dei medesimi dopo la diagnosi ricevuta;
- della comunicazione di tutte le informazioni utili e valide circa l'intero spettro di possibilità ricostruttive e di cura a disposizione delle pazienti con tumore al seno e con linfedema.

3. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione, operando nell'ambito degli ordinamenti internazionali, comunitari, statali, regionali e comunali si propone di svolgere in via esclusiva o principale e



senza scopo di lucro, le seguenti attività, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore ("CTS"):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 CTS;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS;

4. Nell'ambito della propria attività l'Associazione potrà:

- svolgere azioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e psicologica di supporto per le persone colpite dal cancro al seno e linfedema per tutta la parte che succede a quella medica;
- svolgere attività di promozione, sostegno e diffusione dell'operato dell'ente con istituzioni, organizzazioni e formazioni internazionali;
- svolgere azioni di "lobby" ed "advocacy" a sostegno di una migliore sensibilizzazione sulle tematiche di cui al presente statuto, promuovendo nel contempo politiche ed interventi legislativi in linea con le "best practices" nazionali ed internazionali;
- organizzare scambi di medici, docenti, personale sanitario ed esperti tecnici per stage, corsi, docenze, ecc.;
- organizzare e gestire corsi di specializzazione nelle materie di cui al presente statuto;
- istituire, assegnare o sostenere la creazione di borse di studio;
- partecipare a progetti finanziati da enti italiani, europei ed internazionali nelle materie coerenti con i fini istituzionali;
- realizzare studi, ricerche, pubblicazioni anche in gruppo con altri enti ed istituzioni.

5. Al fine di finanziare le attività di cui sopra, l'Associazione può porre in essere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere anche le attività che seguono:

- facilitare e consolidare rapporti di partenariato ed alleanze con altre organizzazioni o istituzioni o atenei che operano nei medesimi settori di intervento sia in Italia che all'estero;
- curare e pubblicare, nel rispetto delle norme che regolano l'editoria, libri, cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo;
- realizzare filmati, video, dischi, documentari e podcast;
- sostenere, con fondi di diversa provenienza, la realizzazione di programmi di attività coerenti con i fini associativi valorizzando i progetti già in essere tra i quali il progetto Donna x Donna.

6. La Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, anche di carattere commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia (art. 6 del CTS e D.M. N.107/2021 e Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

8. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

9. L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

10. Al fine di realizzare al meglio le proprie finalità, l'Associazione può stipulare accordi, convenzioni, protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.

Art. 4 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche che ne condividano i fini e si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

3. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque intenda essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ed è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda medesima. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, può proporre appello all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.

3. Gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti della Associazione.

4. È possibile attribuire la qualifica di Associato Onorario a persone o enti che si siano distinte per particolari meriti.

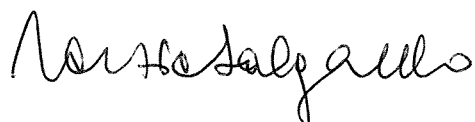
5. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli Associati rispondono comunque al principio di uguaglianza, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. La validità della qualifica di Associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di voto in Assemblea per, inter alia, l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. Gli Associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli Associati sono tenuti alla



riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'Associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo previa lettera raccomandata o altro strumento che assicuri prova di ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo del pagamento della annualità in corso.

2. La qualifica sopra detta si perde anche per esclusione e per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale per due annualità, per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari - tra cui la esclusione - il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo Associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) inefficacia temporanea e sospensione dello status di Associato per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; c) inefficacia e definitiva estinzione dello status di Associato dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

5. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'Associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo, nei successivi dieci giorni, idonee controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'Associato, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'Associato, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere;
- il Comitato Consultivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Collegio dei Proviviri, ove nominato.

Art. 10 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo degli Associati e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta conduzione dell'Associazione.
2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo). L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il dieci per cento degli Associati in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre in prima o seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, fusione, scissione e trasformazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.
6. Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni Associato in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota a distanza. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, attraverso comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro anziano del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di sede dell'Associazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo se nominato.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) elegge il Presidente;
 - g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - h) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - i) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - j) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli Associati, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - k) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - m) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dello Statuto o della legge.

Art. 12 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dalla Assemblea tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) di concerto con il Tesoriere aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
 - f) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
 - g) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - h) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo;
 - i) attribuire, ove sia necessario e opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.
- Ad ogni riunione del Consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal

membro anziano del Consiglio Direttivo.

5. In caso di dimissioni, spetta al membro anziano del Consiglio Direttivo convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. E' composto da un numero dispari di membri compreso il Presidente tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra gli Associati.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di associato ovvero che siano indicate da associati non aventi natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

6. L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina o successivamente, un compenso individuale per i membri del consiglio direttivo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art.8 CTS.

Art. 14 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre riunioni consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza alcun limite temporale.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente deve convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea degli Associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

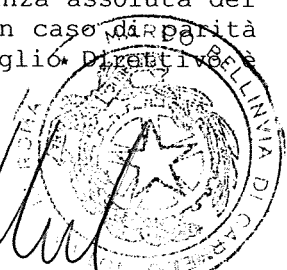
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo posta certificata o elettronica (p.e.c.) da spedirsi a tutti i consiglieri e all'Organo di Controllo se nominato, non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese e, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo è

Nicola Galgano

M. B. B.



comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo se nominato. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

5. Le riunioni possono tenersi anche in audio-videoconferenza alle stesse condizioni previste per l'Assemblea degli Associati.

Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo la sua elezione, indica tra i propri membri il Consigliere anziano e nomina il Tesoriere.

2. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Direttori artistici, scelti anche tra i non soci nel numero massimo di tre persone oltre ai Responsabili degli eventuali gruppi di lavoro.

3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione.

4. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo Associato, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro degli Associati;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione degli Associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Associato;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- l) nomina, fissandone il numero nei limiti di cui all'articolo 17 del presente statuto, i componenti del Comitato Consultivo.

5. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 17 - COMITATO CONSULTIVO

1. Il Comitato Consultivo è costituito da personalità di alto profilo provenienti dalla società civile e dal mondo delle imprese. I suoi membri, da 3 (tre) a 10 (dieci), sono nominati dall'assemblea anche al di fuori della compagine associativa, tra persone di alto profilo che rappresentino un ampio ventaglio di competenze, esperienze e sensibilità nei diversi settori strategici per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Il Comitato ha funzione consultiva ed esprime pareri non vincolanti indirizzati al Consiglio direttivo in ordine all'individuazione e alla definizione delle linee strategiche e dei piani di intervento, incluso l'aspetto del reperimento fondi, nonché l'ideazione, insieme agli organi istituzionali, di nuove iniziative in linea con i valori di equità, giustizia sociale e solidarietà internazionale. Partecipa inoltre alle attività generali di monitoraggio e valutazione.

Art. 18 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, sotto la supervisione del Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli Associati.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea. Esso nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre esercizi, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., salvo il caso in cui all'Organo sia affidata la revisione legale dei conti.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 20 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione non è ripetibile dall'associato stesso (o dai

Antonio Garullo

Marco Bellini



suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

Art. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori al limite fissato dalla legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 21.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.